CODICI PENALI MILITARI DI PACE E DI GUERRA

Art. 5 (Codice penale militare di guerra)

Applicazione della legge penale militare di guerra in caso di urgente e assoluta necessità

Nei casi straordinari, in cui ragioni di urgente e assoluta necessita' lo richiedano, puo', con decreto Reale, ordinarsi l'applicazione, anche in tempo di pace, della legge penale militare di guerra, in tutto il territorio dello Stato, o in una o piu' parti di esso.

Nel caso preveduto dal comma precedente, il territorio, relativamente al quale e' disposta l'applicazione della legge penale militare di guerra, e' equiparato, agli effetti dell'applicazione stessa, al territorio in stato di guerra.

La disposizione del comma precedente si osserva anche in ogni altro caso, in cui, a norma di questo codice, e' disposta l'applicazione della legge penale militare di guerra in relazione a luoghi che non sono in stato di guerra.

Versione in vigore dal 21 maggio 1941, non più in vigore dal 21 marzo 2003 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codici penali militari di pace e di guerra
Estremi	Regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303
Partizione	Codice penale militare di guerra
Libro	Primo — Della legge penale militare di guerra, in generale
Titolo	Primo — Della legge penale militare di guerra e della sua applicazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1941

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codici-penali-militari-di-pace-e-di-guerra/codice-penale-militare-di-guerra-art-5-applicazione-della-legge-penale-militare-di-guerra-in-caso-di-urgente/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it